

AL COMUNE DI ACIREALE

Ufficio Statistica

Oggetto: Richiesta iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Giudice Popolare di Corte di Assise d'Appello.-

Il / La sottoscritto/a _____, nato/a
a _____, il _____ residente in

codice fiscale: _____ tel. _____
e-mail _____

CHIEDE

di essere inserito/a nell'albo delle persone idonee all'ufficio di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE D'APPELLO, come previsto dalla legge 10 Aprile 1951 n. 287 e successive modificazioni.

A conoscenza di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del succitato D.P.R.

DICHIARA

- di avere la cittadinanza italiana;
- di godere dei diritti politici;
- di essere di buona condotta morale;
- di essere in possesso del titolo di studio di _____
conseguito in data _____ presso l'Istituto _____
_____;
- di esercitare la professione, arte o mestiere di _____
_____;
- di essere in età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;

- di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art.12 della legge 10.04.1951, n. 287¹

Documenti da allegare all'istanza:

- fotocopia documento di identità;
- fotocopia titolo di studio.

Acireale, li _____

Firma

Consenso al trattamento dei dati personali

Il/La sottoscritt _____ dichiara di essere informat _____ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura e, ai sensi dell'art.7 RGPD, esprime il consenso al loro trattamento per le finalità di cui sopra.

Acireale, li _____

Firma

¹ Legge 10.04.1951 n. 287

Art. 12 "Incompatibilità con l'Ufficio di Giudice Popolare" (come modificato dall'art. 2268, comma 1, n. 341 del D.Lgs. 15/Marzo/2010 n. 66).

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione.